Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 | Roma — Martedì 24 ottobre | Numero 250

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1338 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1193, concernente provvedimenti a favore dei militari affetti da tubercolosi;

Visti i RR. decreti 18 settembre 1919, n. 1780, e 9 maggio 1920, n. 653, sullo stesso oggetto;

Visto il R. decreto 28 novembre 1920, n. 1800, che estende ai militari affetti da alcune malattie dell'apparato respiratorio il trattamento stabilito per gli affetti da tubercolosi polmonare;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari in congedo dell'esercito o della marina riformati, non per malattia tubercolare, senza pensione o in congedo per ultimato servizio sotto le armi, che prestarono effettivo servizio durante la guerra, e che, in seguito ad accertamenti sanitari vengano ricono-

sciuti affetti da malattia tubercolare in genere o da malattia equiparata alla tubercolosi polmonare, e che trovansi in attesa di espletamento di pratiche medico-legali per una eventuale concessione di pensione, sono dovuti gli assegni di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, dalla data in cui presentarono la domanda di visita, salvo il disposto dell'art. 5 secondo e terzo capoverso del citato decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919.

Non sono dovuti assegni quando nella visita non venga accertata la malattia tubercolare o quando, anche accertata la malattia, non risulti che il militare abbia prestato effettivo servizio durante la guerra.

Art. 2.

Rimane fermo che l'assegno supplementare agli affetti da tubercolosi polmonare o da malattia a questa equiparata, di cui agli articoli 1 e 3 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193, va ricuperato sugli arretrati di pensione ed in ogni caso non oltre l'ammontare degli arretrati stessi.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI — PARATORE — DE VITO.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1351 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Udita la Commissione consultiva parlamentare di cui al secondo comma dell'art. 2 della sovra citata legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le funzioni di consigliere di Corte di cassazione e magistrati equiparati possono essere esercitate anche da magistrati che abbiano grado pari a quello di primo presidente di Corte d'appello o equiparato.

Per la esecuzione della precedente disposizione i più anziani dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione e parificati in numero di venti prendono posto nel ruolo dei primi presidenti di Corte di appello e magistrati equiparati, continuando nell'esercizio delle precedenti funzioni.

Quanto sopra è disposto viene fatto a tutti gli effetti di legge, ma coloro che occupano gli ultimi venti posti del ruolo dei primi presidenti di Corte di appello e magistrati equiparati conservano lo stipendio e il trattamento economico dei consiglieri di Corte di cassazione e magistrati equiparati.

In nessun caso le indennità potranno essere assegnate quando effettivamente non si esercitino funzioni correlative a tali indennità.

Per la destinazione all'esercizio effettivo delle funzioni di primo presidente, di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale di Corte di cassazione restano ferme in ogni caso le disposizioni degli articoli 72 e 105 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.

Art. 2.

Le funzioni di giudice e di sostituto procuratore del Re e quelle di pretore possono essere esercitate anche da magistrati che abbiano grado di consigliere d'appello o equiparato. A questo effetto il ruolo dei consiglieri d'appello e magistrati equiparati è aumentato di trecentocinquanta posti e di altrettanti è ridotto il ruolo dei giudici e dei sostituti procuratori del Re.

Art. 3.

I magistrati collocati negli ultimi trecentocinquanta posti del ruolo dei consiglieri d'appello od equiparati continueranno a percepire l'indennità di carica assegnata ai giudici e conseguiranno l'indennità superiore in seguito alla loro immissione nelle funzioni di consigliere d'appello a misura delle vacanze che si verificheranno nei posti di consigliere d'appello o equiparati che li precedono in graduatoria.

La promozione ai posti di consigliere di cassazione ed equiparati non potrà essere conseguita dai predetti magistrati se non abbiano esercitato le funzioni di consigliere di Corte d'appello o di grado equiparato per almeno cinque anni.

Art. 4.

Restano ferme tutte le disposizioni relative allo scrutinio e alla promozione al grado di consigliere di Corte di appello o parificato.

Però provvedendo agli scrutini la seconda sezione del Consiglio superiore della magistratura avrà cura di indicare le funzioni per le quali riterrà che il magistrato abbia particolari attitudini, anche in relazione al corso precedente della carriera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO.

Visto, *il guardasigilli*: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1305. Regio decreto 20 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, l'Istituto Addolorata per le missioni italiane all'estero, con sede in Prunella (comune di Melito Porto Salvo), viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1312. Regio decreto 4 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene autorizzata l'accettazione della donazione fatta allo Stato dal gr. uff. Alberto Grubicy de Dragon di una serie di dipinti di Gaetano Previati e di alcuni altri pittori, per essere esposti nella Galleria Nazionale d'Arte Moderna in Roma.

N. 1318. Regio decreto 6 agosto 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo testo di statuto della Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica sampierdarenese » con sede in Sampierdarena.

N. 1319. Regio decreto 4 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, si autorizza il comune di Valenza, in provincia di Alessandria, a riscuotere un dazio proprio sul consumo di alcuni generi non compresi nelle ordinarie categorie, secondo le voci 54, 55, 56, 57, 58 e 60 della tariffa annessa al R. decreto medesimo.

N. 1320. Regio decreto 8 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene approvato il nuovo statuto organico del Monte di pietà di Bologna.

N. 1336. Regio decreto 28 luglio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio la R. scuola superiore di arte applicata all'industria in Palermo, viene classificata scuola di 2° grado, comprendente una sezione per meccanici elettricisti e motoristi ed una per arti industriali, assumendo la denominazione di R. scuola industriale.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re in udienza del 15 settembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Livorno.

SIRE!

In seguito agli incidenti dei primi giorni dello scorso agosto, il presidente ed i membri della Deputazione provinciale di Livorno rassegnarono le dimissioni, abbandonando senz'altro gli uffici, ed il prefetto dovette assicurare la continuità dei pubblici servizi, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Attese le condizioni dello spirito pubblico nel capoluogo e nell'intera Provincia, il prefetto ha dovuto successivamente sospendere la sessione ordinaria del Consiglio provinciale, indetta, giusta le disposizioni di legge, per il secondo lunedì di agosto.

Ma poichè l'anormale turbamento della popolazione tuttora perdura e desta sempre serie preoccupazioni per il mantenimento della pubblica quiete, si rende indispensabile, per gravi ragioni di ordine pubblico ed allo intento di eliminare ogni causa di inasprimento dei contrasti esistenti fra i partiti locali, lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria, di cui all'art. 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 settembre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Livorno è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, dell'Amministrazione provvisoria di detta Provincia, sono chiamati, oltre il vice-prefetto, presidente, i signori avv. Agostino Anselmi, avv. Leone Damiani, avv. Dario Franco, prof. Giulio Lazzeri.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 9 ottobre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Quattro Castella (Reggio Emilia).

SIRE!

Nell'agosto scorso avendo la maggioranza consiliare del comune di Quattro Castella (15 consiglieri sui 20) rassegnate irrevocabilmente le dimissioni non ritenendosi più sorretta dal consenso dell'opinione pubblica dopo le manifestazioni avutesi nel paese, in quel periodo, il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Non essendo ora possibile, nelle condizioni attuali dell'ordine pubblico, di procedere subito all'elezioni per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, si rende indispensabile, lo scioglimento del Consiglio comunale perchè si possa provvedere alla gestione dell'Ente con i poteri più ampi ed adeguati alle diverse esigenze, che la legge conferisce al R. commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 settembre u. s., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Quattro Castella in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avvocato Orazio Toschi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 9 ottobre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bagni della Porretta (Bologna).

SIRE!

Dissensi interni hanno scosso la compagine dell'Amministrazione comunale di Bagni della Porretta, la quale, da qualche tempo, non ha più funzionato regolarmente.

Dei 20 membri assegnati per legge al Consiglio comunale 4 di minoranza si sono sempre disinteressati di ogni lavoro della Amministrazione, 2 risiedono abitualmente fuori del Comune, 3 si sono dimessi nel marzo scorso, ed altri 9 hanno fatto altrettanto nell'agosto scorso, per gli avvenimenti che, senza violente ripercussioni, si sono verificati in quel Comune in seguito allo sciopero generale dei primi giorni di quel mese.

In conseguenza il prefetto ha dovuto assicurare la continuità dei pubblici servizi, affidando la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Non potendosi ora, nelle attuali condizioni dello spirito pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione della rappresentanza ordinaria, nè essendo d'altra parte, consigliabile, nell'interesse dell'Ente e dei servizi, protrarre a tempo indeterminato la provvisoria gestione di detto commissario, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in R. commissario dello stesso commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 28 settembre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bagni della Porretta, in provincia di Bologna, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Augusto Venturoli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 settembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vigentino (Milano).

SIRE!

Taluni atti arbitrari e partigiani compiuti dall'Amministrazione del comune di Vigentino ed i dissidi onde essa era vivamente agitata e che culminarono con le dimissioni avevano suscitato nella popolazione un profondo turbamento.

Un'inchiesta disposta dal prefetto sul funzionamento della civica azienda ha accertato gravissime irregolarità e favoritismi in ordine all'applicazione dei tributi, alla riscossione di taluni proventi all'appalto di lavori, alla pubblica beneficenza e ad altri rami di servizio.

L'agitazione popolare, frattanto, accresciuta dalla notizia delle emergenze dell'inchiesta, ha assunto forma più vivace e pericolosa, così che, essendosi tentato da parte di taluni cittadini la occupazione del Municipio, il prefetto dovette inviare sul posto un suo commissario con l'incarico di gestire provvisoriamente l'azienda.

Si rende quindi indispensabile, per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nella adunanza del 9 agosto c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vigentino, in provincia di Milano, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. conte cav. dott. Ferdinando Lalli, è nominato **commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.**

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 settembre 1922

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatato lo sviluppo del vaiuolo ovino in alcune Provincie del Regno;

Riconosciuta la opportunità di adottare misure atte ad impedire ogni pericolo di diffusione di detta malattia fra gli ovini della Sicilia e della Sardegna, regioni che per la loro posizione geografica possono essere efficacemente protette;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, numero 636, ed il regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533;

ORDINA:

Il trasporto degli ovini dalle altre Provincie del Regno, in Sicilia ed in Sardegna, non potrà effettuarsi se non dietro autorizzazione da rilasciarsi, su domanda degli interessati, dai prefetti aventi giurisdizione sui luoghi di destinazione.

L'autorizzazione dovrà essere subordinata alla condizione che gli ovini siano scortati da una dichiarazione scritta del veterinario comunale del luogo di provenienza, attestante che gli animali hanno dimorato da quaranta giorni in località immune da vaiuolo ovino e che sono stati riconosciuti sani alla visita veterinaria.

Tale dichiarazione dovrà portare il visto della competente autorità comunale.

I prefetti della Sicilia e della Sardegna sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 18 ottobre 1922.

Pel ministro
FUMAROLA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Consorzio di credito per le opere pubbliche
costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627
convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488

Capitale iniziale L. 100.000.000
SEDE IN ROMA

Obbligazioni 5 %

Estrazione del 2 ottobre 1922
1ª Emissione anno 1921 — 3ª Estrazione

AVVISO

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1922 furono eseguite, con le prescritte formalità, le operazioni annunziate nell'avviso del 6 settembre 1922, inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno numero 210 del 6 medesimo, in ordine alle obbligazioni 5 % emesse da questo Consorzio, e cioè:

1° abbruciamento di n. 16 titoli al portatore da 1 obbligazione, n. 4 da 5 obbligazioni e n. 5 da 10 obbligazioni, sorteggiati nell'estrazione dell'ottobre 1921 e rimborsati dal 1° febbraio a tutto giugno 1922;

2° abbruciamento delle seguenti cedole, e cioè: n. 950 unitarie, n. 360 quintuple e n. 2265 decuple, scadute e pagate a tutto giugno 1922; e n. 8400 unitarie, n. 2000 quintuple e n. 1820 decuple, staccate dai titoli e annullate prima che i titoli stessi fossero posti in circolazione;

3° estrazione a sorte dalle rispettive urne delle seguenti schede:

n. 42 per titoli da 1 obbligazione (1ª urna);
n. 15 per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna);
n. 45 per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna);

e così in totale n. 102 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 567 obbligazioni per un capitale nominale di L. 283 500 emesse nel 1921 (1ª emissione).

I titoli estratti, descritti nel seguente elenco, cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1922 ed il rimborso del loro capitale sarà effettuato, alla pari, a cominciare dal 1° gennaio successivo da tutte le sedi, succursali e agenzie della Banca d'Italia.

Elenco dei titoli estratti

Titoli da 1 obbligazione

000076	000153	000548	000801	000805
000922	001350	001372	001382	001425
001441	001553	001711	001819	001971
002002	002144	002234	002484	002601
002602	002768	002938	002906	003814
003959	004627	004824	005030	005142
005212	005235	005467	005661	006168
006242	006395	006688	007026	007068
007099	007483			

Titoli da 5 obbligazioni

000135	000236	000346	000717	000760
000839	000862	000885	001218	001232
001318	001848	002034	002347	002365

Titoli da 10 obbligazioni

000059	000075	000098	000250	000300
000401	000468	001002	001940	002635
002413	002515	002556	002773	002825

003155	003330	003439	003181	003718
003803	003805	004023	004107	004159
004365	004589	004595	004703	C04988
005130	005524	005562	005569	005592
005863	006039	006327	006964	006969
007288	007538	007611	007639	007703

Certificato conforme alle registrazioni operate all'atto dell'estrazione e risultanti dal relativo processo verbale.

Roma, 2 ottobre 1922.

Il presidente ff.
Cesare Ferrero di Cambiano.

Il sindaco
Gaspare Russo.

Il consigliere delegato ff.
Pietro Verardo.

MINISTERO DEL TESORO

Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra

Servizio dell'assistenza militare

Enti che si occupano dell'assistenza ai combattenti più bisognosi registrati a mente del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

Enti registrati in data 7 settembre 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Cortale (Catanzaro) — Melegnano (Milano) — Pollina (Palermo) — Geraci Siculo (Palermo) — Magisano (Catanzaro) — Gangi (Palermo) — Luserna San Giovanni (Torino).

Enti registrati in data 13 settembre 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Zuccarello (Genova) — Montepulciano (Siena) — San Costantino Calabro (Catanzaro) — Tiriolo (Catanzaro).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra di:

Occimiano (Alessandria).

Enti registrati in data 14 settembre 1922:

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Mirto (Messina) — Varapodio (Reggio Calabria).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Bardonecchia, con sede nel comune di Melezet (Torino) — Lambrate (Milano) — Campodipietra (Campobasso) — Savignano di Romagna (Forlì) — Zungri (Catanzaro) — Cividale del Friuli (Udine).

Enti registrati in data 30 settembre 1922:

Comitato d'assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Associazione nazionale combattenti di:

Camaiore (Lucca) — Caluso (Torino) — Cavour (Torino) — Villa Basilica (Lucca) — Castiglion Fiorentino (Arezzo) — Pallagorio (Catanzaro) — Motta Camastra (Messina) — Galati Mamertino (Messina) — Merate (Como) — Mola (Bari) — Putignano (Bari) — Casarza della Delizia (Udine) — Frugarolo (Alessandria) — Arcola (Genova) — Mombaruzzo (Alessandria) — Mombercelli (Alessandria) — Montichiari (Brescia) — Albugnano d'Asti (Alessandria) — Centuripe (Catania) — Nole, con sede a Robassomero (Torino) — Rocca Canavese (Torino) — Nole, con sede in Vallo Canavese (Torino) — Gagliano Castelferrato (Catania) — Armungia (Cagliari) — Bianconovo (Reggio Calabria) — Verdello (Bergamo) — Barone (Torino) — Ballao (Cagliar.).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sezione dell'Unione nazionale reduci di guerra di:

Madone (Bergamo) — Calcinate (Bergamo) — Premolo (Bergamo).

Comitato di assistenza ai combattenti più bisognosi della Sottosezione dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra di:

Forlimpopoli (Forlì).

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica dell'intestazione del buono del tesoro settennale prima serie, n. 428 di L. 2500 intestato a Camilleri Francesca di Pietro moglie di Camilleri Michele, inteso Calogero, perchè giusta l'atto di notorietà del 6 luglio 1922 del pretore di Naro il detto buono doveva invece intestarsi a Camilleri Francesca di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre.

Si diffida perciò, chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 12 ottobre 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Baselice, in provincia di Benevento, è stato, con decreto odierno, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO DELLA GIUSTIZIA MILITARE.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

I seguenti colonnelli nel personale della giustizia militare, sono promossi brigadieri generali nel personale medesimo:

Dessy cav. Francesco — Silvestri cav. Giuseppe — Balzano cav. Vincenzo.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

I seguenti funzionari sono esonerati dal servizio per motivi di salute e collocati a riposo dal 1° aprile 1922:

Barbi comm. Carlo, direttore capo divisione.
Brizzi comm. dott. Attilio, id. id. id.
Ricceri comm. Temistocle, id. id. id.

Rugiù comm. Achille, capo sezione.
Cherubini cav. uff. Umberto, id. id.
Mascione cav. dott. Emilio, id. id.
Donati cav. Gustavo, primo segretario.
Brigante Colonna Angelini nob. dei conti nob. di Tivoli e di Recanati cav. dott. Gustavo, id. id.

Personale d'ordine.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

I seguenti impiegati d'ordine sono esonerati dal servizio per motivi di salute e collocati a riposo dal 1° aprile 1922:
Cavioli cav. uff. Fortunato, archivista.
Bonato cav. Giuseppe, id.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

Soldaini cav. Gaetano, archivista, avendo raggiunto i limiti di servizio e di età è collocato a riposo dal 1° aprile 1922.

Personale subalterno.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

Tommasino cav. Nicola, usciere-capo, avendo raggiunto i limiti di servizio e di età è collocato a riposo dal 1° aprile 1922.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Arma di artiglieria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 19 novembre 1921:

Forestieri Salvatore, tenente colonnello in P. A. S., collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° gennaio 1922.

UFFICIALI DI RISERVA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 10 ottobre 1921:

I seguenti colonnelli del personale dei Distretti sono promossi brigadieri generali dalla data a fianco di essi indicata:
Traina cav. Mario, dal 6 febbraio 1920.
De Cornè cav. Pietro, dal 6 agosto 1920.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma dei carabinieri Reali.

Colonnelli.

Con R. decreto del 2 aprile 1922:

I seguenti colonnelli sono collocati in posizione ausiliaria dal 10 aprile 1922:
Amici cav. Francesco.
Balestreri cav. Ferruccio.
Mazzoleni cav. Giovanni.

Maggiori.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

De Florio La Rocca cav. Cesare, maggiore, collocato in congedo provvisorio dal 1° novembre 1921.

Arma di fanteria.

Tenenti.

Con R. decreto del 4 maggio 1922:

Zaiotti Emanuele, tenente complemento, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 5 marzo 1922 nella parte che si riferisce alla revoca della sua nomina in servizio attivo permanente.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Capitani

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Cappelli Giacomo, capitano commissario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 15 maggio 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dalla scadenza.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Paoletti Carlo, capitano commissario, in aspettativa per motivi speciali, dal 1° luglio 1921, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.
Radogna Domenico, capitano commissario, in aspettativa per motivi speciali, dal 1° giugno 1920, trasferito in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 1° giugno 1922.

Ufficiali di sussistenza

Maggiori.

Con R. decreto del 6 agosto 1922:

Cotta cav. Alfonso, maggiore sussistenza, in aspettativa per sospensione dall'impiego, è reintegrato, a tutti gli effetti, nella precedente posizione di effettivo servizio, dal 3 marzo 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 10 agosto 1922:

Maira Rosario, capitano sussistenza, collocato, in seguito a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali, dal 15 luglio 1922.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

I seguenti funzionari sono esonerati dal servizio e collocati a riposo dal 1° aprile 1922, in base all'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080:
Sabatini gr. uff. Paride, direttore capo divisione.
Garofolini cav. uff. Umberto, capo sezione.
Taetti cav. uff. Emanuele, capo sezione.
Roux cav. uff. Onorato, primo segretario.
Nicolay cav. uff. Antonio, primo segretario.

Personale di ragioneria.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

I seguenti ragionieri sono esonerati dal servizio e collocati a riposo dal 1° aprile 1922 in base all'art. 3 della legge 13 agosto 1921, n. 1080:
De Bonis cav. Attilio, primo ragioniere.
Rodriguez Raffaele, ragioniere.

Personale d'ordine.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

I seguenti impiegati d'ordine sono esonerati dal servizio e collocati a riposo dal 1° aprile 1922 in base all'art. 3 della legge 13 agosto 1922, n. 1080:
Rinna cav. Francesco, archivista capo.
Ruga cav. Caio Mario, archivista capo.
Caccioppoli cav. Oronzo, archivista.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 20 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
	—		—
Parigi	177 17	Dinari	—
Londra	106 42	Corone jugoslave	—
Svizzera	435 —	Belgio	164 50
Spagna	—	Olanda	9 30
Berlino	0 689	Pesos oro	19 58
Vienna	0 032	Pesos carta	8 61
Praga	78 40	New York	23 845

Oro . . . . 4[illegible]0 09

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 48	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	80 94	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la **R. scuola industriale femminile « Pietro Scalcerle » di Padova, è aperto il concorso, per titoli e per esami, al posto di insegnante di italiano, storia e geografia.**

Lo stipendio è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di lire 700 raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10.800.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme debitamente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) **certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnamento;**

e) titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in lettere o diploma del R. Istituto di magistero femminile;

f) tutti gli altri titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Sono escluse le pubblicazioni manoscritte e in bozze di stampa.

g) **cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;**

h) **l'elenco, in carta libera ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.**

I certificati indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza. (Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 18 ottobre 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.